Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 gennaio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 11 ottobre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1972 registro n. 35 Difesa, foglio n. 376

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MATTIOLI Nino, nato il 2 luglio 1927 a Casina (Reggio Emilia). — Partigiano combattente si offriva volontario per una audace missione di attacco ad un ben munito presidio nemico e vi si distingueva per doti di valore e di coraggio. Nell'estremo assalto condotto di casa in casa nell'interno di un abitato si batteva con estremo accanimento finchè colpito a morte immolava la sua giovane esistenza contribuendo, col suo sacrificio, ad infliggere al nemico gravi perdite in uomini e materiali ed a liberare un vasto territorio ritenuto, fino allora, presidio inespugnabile. — Ciano d'Enza (Emilia-Romagna), 10 aprile 1945.

(13146)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1972, n. **920.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità e atti connessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione con allegato protocollo, di cui all'art. 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 36 della convenzione medesima.

Art. 3.

I lasciti, i legati, le donazioni e qualsiasi altro atto di liberalità, *mortis causa* o tra vivi, a favore dell'Istituto universitario europeo, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Art. 4.

Le esenzioni fiscali di cui all'articolo precedente sono applicate a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo di sede, previsto dall'art. 4 della Convenzione, ed in quanto dall'Accordo predetto richieste.

Art. 5.

In applicazione dell'art. 19 della Convenzione è autorizzata a titolo di contributo a carico dell'Italia, per il triennio 1973-75, la complessiva spesa di milioni 630 così ripartita: 140 milioni per l'anno 1973; 210 milioni per l'anno 1974 e 280 milioni per l'anno 1975.

Art. 6.

In relazione all'impegno derivante all'Italia dall'art. 25 della Convenzione, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per la progettazione, la costruzione e l'arredamento in Firenze della sede dell'Istituto universitario europeo, nonchè per la realizzazione delle occorrenti attrezzature, comprese quelle di carattere sportivo, ricreativo e residenziale; per le opere di urbanizzazione connesse al funzionamento del complesso edilizio universitario e per l'eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1973 e lire 2.000 milioni per l'anno 1974.

Art. 7.

E' istituita una commissione con i compiti di cui al successivo art. 8, nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli della pubblica istruzione e del tesoro, così composta:

un presidente di sezione del Consiglio superiore per i lavori pubblici, designato dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della commissione;

un magistrato del Consiglio di Stato designato dal presidente del medesimo;

il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana o un suo delegato;

il sindaco del comune di Firenze od un suo delegato;

quattro membri designati rispettivamente dai Ministri per la pubblica istruzione, per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze.

All'atto delle designazioni le amministrazioni indicano anche il nominativo di un supplente che sostituisce il membro titolare della commissione in caso di sua assenza o impedimento.

Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per i compiti di cui ai successivi articoli 8, lettere *b*) e *c*), 9 e 10 la commissione è integrata da due esperti tecnici designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici e scelti tra docenti universitari o funzionari tecnici dell'amministrazione statale, nonchè dal competente sovrintendente ai monumenti. La presenza dei membri predetti e quella del magistrato del Consiglio di Stato è obbligatoria per la validità delle deliberazioni relative alle materie indicate nel presente comma.

Detta commissione cesserà dalle sue funzioni allorchè saranno state eseguite le opere di cui al primo comma del precedente art. 6, che verranno consegnate al demanio, per la destinazione in uso dell'Istituto universitario europeo.

Art. 8.

I compiti della commissione di cui all'articolo precedente sono i seguenti:

a) determinare le esigenze edilizie e funzionali dell'Istituto universitario europeo tenendo conto, altresì, delle indicazioni che potrà fornire il Comitato preparatorio previsto dalla Convenzione istitutiva di detto Istituto universitario;

b) stabilire se alla progettazione delle opere debba procedersi mediante pubblico concorso, anche di idee, o con affidamento diretto a liberi professionisti, proponendo in tale ultimo caso il progettista o i progettisti da incaricare;

c) giudicare, in caso di concorso per la progettazione o di appalto concorso, dei progetti presentati;

d) verificare, nella fase esecutiva, l'avanzamento dei lavori e delle forniture, segnalando eventuali ulteriori esigenze da soddisfare;

e) assumere ogni altra iniziativa necessaria ai fini della migliore realizzazione del complesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione può conferire anche incarichi di studio o consulenza.

Art. 9.

Alla progettazione del complesso si può provvedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblico concorso o a mezzo di uno o più liberi professionisti designati a norma del precedente art. 8.

Il conferimento dell'incarico di progettazione, l'approvazione della relativa convenzione nonchè l'approvazione del bando di pubblico concorso di progettazione o di appalto sono disposti, anche in deroga alle norme vigenti, dall'organo dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente all'approvazione del progetto ai sensi del successivo art. 10, previo parere della commissione di cui all'art. 7.

I compensi da corrispondere per progettazione o direzione dei lavori sono stabiliti in base alle tariffe professionali vigenti decurtate del 20 per cento.

Art. 10.

All'approvazione dei progetti, all'appalto e gestione dei lavori, nonchè alle eventuali espropriazioni provvede il Ministero dei lavori pubblici, secondo le competenze fissate dalle norme in vigore. Sui progetti si pronuncia la commissione di cui all'art. 7.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 11.

La direzione dei lavori potrà essere affidata al progettista incaricato o vincitore del concorso o, in caso di più progettisti, ad uno di essi su parere della commissione predetta.

Art. 12.

Sui fondi stanziati con l'art. 6 gravano anche le spese di funzionamento della commissione nonchè quelle per gli incarichi di cui all'art. 8, ultimo comma.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria o straordinaria del complesso edilizio si applica il disposto dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Art. 13.

Per le necessità di approntamento e sistemazione della sede dell'Istituto, tutti gli atti ed i contratti posti in essere dall'amministrazione dello Stato in applicazione della presente legge, nonchè i materiali acquistati ai fini ufficiali dell'Istituto sono esenti da qualsiasi imposizione erariale o locale, ad essi normalmente applicabile.

Art. 14.

All'onere di lire 140 milioni previsto per l'anno 1973 dall'art. 5 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

A quello di lire 1.500 milioni per l'anno 1973, previsto dall'art. 6, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — TAVIANI — MALAGODI — SCALFARO — GULLOTTI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo

Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Decisi a favorire il progresso delle conoscenze nei settori che presentano particolare interesse per lo sviluppo dell'Europa e, in particolare, la sua cultura, la sua storia, il suo diritto, la sua economia e le sue istituzioni;

Desiderosi di promuovere una cooperazione in tali settori e di suscitare sforzi comuni di ricerca;

Decisi a realizzare le intenzioni espresse al riguardo nelle dichiarazioni adottate dai Capi di Stato o di Governo riuniti a Bonn il 18 luglio 1961 e all'Aia il 1° e 2 dicembre 1969;

Considerando l'opportunità di dare un nuovo apporto alla vita intellettuale dell'Europa e di creare in tal senso un istituto europeo al livello universitario più elevato;

Hanno deciso di creare un istituto universitario europeo e di definirne le condizioni di funzionamento e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

Signor Léon HUREZ,
Ministro dell'educazione nazionale (F);

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Signor Rolf LAHR,
Ambasciatore della Repubblica federale di Germania a Roma;

Il Presidente della Repubblica francese:

Signor Jacques DUHAMEL,
Ministro degli affari culturali

Il Presidente della Repubblica italiana:

Signor Aldo MORO,
Ministro degli affari esteri

Signor Riccardo MISASI,
Ministro della pubblica istruzione

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

Signor Jean DUPONG,
Ministro dell'educazione nazionale

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

Signor Th. E. WESTERTERP,
Segretario di Stato agli affari esteri

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

PRINCIPI RELATIVI ALLA CREAZIONE DELL'ISTITUTO

Articolo 1.

Con la presente Convenzione gli Stati membri delle Comunità europee (in appresso denominati Stati contraenti) creano in comune l'Istituto universitario europeo (in appresso denominato Istituto) dotato di personalità giuridica.

L'Istituto ha sede a Firenze.

Articolo 2.

1. — L'Istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel settore dell'insegnamento superiore e della ricerca, allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa, considerato nella sua unità e diversità. I lavori vertono altresì sui grandi movimenti e sulle istituzioni che caratterizzano l'Europa nella sua storia e nella sua evoluzione. Essi tengono conto dei legami con le civiltà extraeuropee.

Tale compito è svolto mediante l'insegnamento e la ricerva al livello universitario più elevato.

2. — L'Istituto deve essere anche un luogo di incontro e di confronto di idee e di esperienze su argomenti particolari nei settori che sono oggetto dei suoi studi e delle sue ricerche.

Articolo 3.

1. — Gli Stati contraenti prendono tutte le misure atte a facilitare il compimento della missione dell'Istituto, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento.

2. — Gli Stati contraenti favoriscono l'inserimento dell'Istituto nel mondo universitario e scientifico. A questo scopo assistono l'Istituto per consentirgli di stabilire una opportuna cooperazione con gli istituti universitari e scientifici situati nel loro territorio e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia di istruzione, cultura e ricerca.

3. — Nell'ambito delle sue competenze, l'Istituto coopera con le università e tutti gli organismi di insegnamento e di ricerca, nazionali o internazionali, che desiderino apportargli il loro contributo; esso può concludere accordi con Stati ed organismi internazionali.

Articolo 4.

L'Istituto e il suo personale godono dei privilegi e delle immunità necessari al compimento della loro missione, in conformità del protocollo allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante.

L'Istituto conclude con il governo della Repubblica italiana un accordo sulla sede, approvato all'unanimità dal Consiglio superiore.

CAPITOLO II

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Articolo 5.

Gli organi dell'Istituto sono:

a) il Consiglio superiore;

b) il presidente dell'Istituto;

c) il Consiglio accademico.

Articolo 6.

1. — Il Consiglio superiore è composto di rappresentanti dei governi degli Stati contraenti; ciascun governo dispone di un voto nell'ambito del Consiglio e vi delega due rappresentanti.

Il Consiglio superiore si riunisce almeno una volta all'anno a Firenze.

2. — La presidenza del Consiglio superiore è esercitata a turno, per la durata di un anno, da ciascuno degli Stati contraenti.

3. — Il presidente dell'Istituto, il segretario generale ed un rappresentante delle Comunità europee partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio superiore.

4. — Il Consiglio superiore è responsabile dell'orientamento generale dell'Istituto, ne regola il funzionamento e vigila sul suo sviluppo. Esso facilita le relazioni sia tra i governi, per quanto riguarda l'Istituto, sia tra i governi e l'Istituto stesso.

Il Consiglio superiore prende le decisioni necessarie all'espletamento dei compiti così affidatigli, alle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6.

5. — Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità:

a) stabilisce le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'Istituto nonché le disposizioni regolamentari finanziarie previste dall'articolo 26;

b) stabilisce le modalità relative alla scelta delle lingue di lavoro, in conformità dell'articolo 27;

c) elabora lo statuto del personale dell'Istituto; tale statuto deve definire il meccanismo secondo il quale saranno risolte le controversie tra l'Istituto e i beneficiari dello statuto;

d) decide la creazione dei posti permanenti di professori addetti all'Istituto;

e) invita le personalità definite all'articolo 9, paragrafo 3, a partecipare, alle condizioni che esso stesso stabilisce, alle attività del Consiglio accademico;

f) stipula l'accordo relativo alla sede tra l'Istituto ed il governo della Repubblica italiana nonché ogni strumento previsto dall'articolo 3, paragrafo 3;

g) procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto;

h) ammette una deroga all'articolo 8, paragrafo 3;

i) modifica la ripartizione in dipartimenti di cui all'articolo 11 o crea nuovi dipartimenti;

j) esprime il parere favorevole di cui all'articolo 34;

k) adotta le disposizioni di cui all'articolo 34.

6. — Il Consiglio superiore adotta a maggioranza qualificata tutte le decisioni che non siano quelle previste al paragrafo 5, e in particolare:

a) nomina il presidente e il segretario generale dell'Istituto;

b) approva il bilancio dell'Istituto e dà atto al presidente dell'esecuzione del bilancio;

c) approva, su proposta del Consiglio accademico, le linee generali dell'insegnamento;

d) stabilisce il proprio regolamento interno.

7. — Ai voti relativi alle decisioni che richiedono la maggioranza qualificata è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	2
Germania	4
Francia	4
Italia	4
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	2

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro governi.

8. — Le astensioni non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio superiore per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo 7.

1. — Il presidente dirige l'Istituto. Procede all'esecuzione degli atti e delle decisioni adottati in applicazione della Convenzione o vigila su tale esecuzione e prende le decisioni amministrative che non rientrano nelle competenze degli altri organi dell'Istituto.

2. — Ha l'incarico di amministrare l'Istituto. Egli assicura la rappresentanza giuridica del medesimo.

Stabilisce il progetto di bilancio annuale ed il progetto di previsioni finanziarie triennale e li presenta al Consiglio superiore, previa consultazione del Consiglio accademico.

Nomina i capi di dipartimento e i membri del corpo insegnante designati dal Consiglio accademico, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera *d*).

Nomina i membri del personale amministrativo dell'Istituto.

3. — Il presidente dell'Istituto è scelto dal Consiglio superiore, in base ad un elenco di tre nominativi proposti dal Consiglio accademico.

E' nominato per tre anni. Il suo mandato può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 8.

1. — Un segretario generale assiste il presidente dell'Istituto nei suoi compiti di organizzazione e di amministrazione.

2. — Il suo mandato e la durata del medesimo sono fissati dalle disposizioni regolamentari previste dallo articolo 6, paragrafo 5, lettera *a*).

3. — Il segretario generale e il presidente dell'Istituto non possono essere della medesima nazionalità, salvo unanime decisione contraria del Consiglio superiore.

Articolo 9.

1. — Il Consiglio accademico possiede una competenza generale in materia di ricerca e d'insegnamento, fatte salve le competenze degli altri organi dell'Istituto.

Esso è presieduto dal presidente dell'Istituto.

2. — Sono membri del Consiglio accademico:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il segretario generale dell'Istituto, che partecipa ai lavori senza diritto di voto;

c) i capi di dipartimento;

d) tutti i professori addetti all'Istituto o una parte di essi;

e) rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante;

f) rappresentanti dei ricercatori.

3. — Il Consiglio superiore può invitare a partecipare alle attività del Consiglio accademico, alle condizioni che esso stabilisce, personalità delle varie categorie della vita economica, sociale e culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e siano stati segnalati per la loro competenza.

4. — Le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera *a*), determinano:

a) il numero dei membri del Consiglio accademico che rappresentano le categorie indicate al paragrafo 2, lettere *d*), *e*), *f*) nonché le modalità per la loro designazione e la durata del mandato;

b) le norme di maggioranza applicabili in seno al Consiglio accademico.

5. — Il Consiglio accademico:

a) elabora i programmi di studi e di ricerche;

b) partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e del progetto di previsioni finanziarie triennale;

c) adotta le disposizioni di esecuzione in materia di ricerca e di insegnamento che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Istituto;

d) riunito in composizione ristretta, riservata ai soli docenti di qualifica almeno pari a quella delle persone da designare, designa i capi di dipartimento, i professori e gli altri docenti chiamati a far parte del corpo insegnante dell'Istituto;

e) determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli e certificati previsti dall'articolo 14;

f) stabilisce l'elenco dei membri delle commissioni di ammissione e di fine studi;

g) esamina il progetto di relazione di attività elaborato dal presidente dell'Istituto e sottoposto al Consiglio superiore.

6. — Il Consiglio accademico può prendere l'iniziativa di sottoporre al Consiglio superiore proposte sulle questioni che sono di competenza di quest'ultimo.

7. — Un ufficio di presidenza del Consiglio accademico, presieduto dal presidente dell'Istituto e assistito dal segretario generale, è composto dal presidente e dai capi di dipartimento, svolge i compiti particolari affidatigli dal Consiglio accademico. Esso rende conto a quest'ultimo delle condizioni in cui ha svolto tali compiti.

CAPITOLO III

STRUTTURA ACCADEMICA

A. - *Organizzazione accademica*

Articolo 10.

L'Istituto è organizzato in dipartimenti, che costituiscono le unità di base della ricerca e dell'insegnamento e nell'ambito delle quali sono raggruppati seminari.

Articolo 11.

1. — Sin dalla sua creazione l'Istituto comporta quattro dipartimenti dedicati rispettivamente alle seguenti discipline:

scienze economiche;
scienze giuridiche;
scienze politiche e sociali;
storia e civiltà.

Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Consiglio accademico e tenendo conto dell'esperienza acquisita, può modificare tale ripartizione o creare dipartimenti nuovi. A tal scopo il Consiglio accademico può formulare raccomandazioni.

2. — Nei limiti dei mezzi concessigli dal bilancio e dei programmi adottati dal Consiglio accademico, il dipartimento dispone di un'ampia autonomia nello svolgimento dei lavori di studio e di ricerca che gli incombono e viene dotato del personale necessario al suo funzionamento.

Articolo 12.

1. — Le attività di ricerca si svolgono essenzialmente nell'ambito dei seminari o dei gruppi di ricerca. L'attività di un seminario può svolgersi in stretta collaborazione con quella di altri seminari del medesimo dipartimento o di altri dipartimenti.

L'organizzazione dei seminari e dei gruppi di ricerca rientra nelle competenze dei capi di dipartimento. I lavori risultano da una collaborazione attiva tra docenti e ricercatori, che stabiliscono in comune i metodi di lavoro e definiscono le condizioni di svolgimento dei lavori stessi.

2. — I lavori di ricerca da svolgere nei seminari e nei gruppi di ricerca debbono essere definiti entro i limiti dei programmi di studi e di ricerche previsti all'articolo 9, paragrafo 5, e tenendo presente la missione propria dell'Istituto.

Il tema dei lavori che ciascun seminario e gruppo di ricerca dovrà svolgere viene comunicato al Consiglio accademico dai capi di dipartimento, previa concertazione con i professori e gli assistenti.

3. — L'Istituto può organizzare tirocini e colloqui ai quali potranno partecipare persone che abbiano già una esperienza professionale nelle discipline che sono oggetto degli studi e delle ricerche dell'Istituto.

Articolo 13.

1. — L'Istituto dispone di una biblioteca e di un servizio di documentazione, finanziati dal bilancio annuo di funzionamento.

2. — La Repubblica italiana s'impegna a compiere tutti i passi necessari e a concludere tutti gli accordi per consentire ai docenti e ai ricercatori di utilizzare a Firenze e, se necessario in altre città d'Italia, gli archivi e le biblioteche e di accedere ai musei.

Le modalità d'applicazione di questa disposizione sono fissate nell'accordo relativo alla sede.

Articolo 14.

1. — L'Istituto è abilitato a conferire, per le discipline che sono oggetto dei suoi studi e ricerche, un Dottorato dell'Istituto universitario europeo ai ricercatori che abbiano compiuto almeno due anni di studio presso lo

Istituto e presentato un lavoro di ricerca originale, di alto livello, che abbia riscosso l'accordo dell'Istituto e che deve essere pubblicato ai sensi delle disposizioni fissate in applicazione del paragrafo 3.

2. — L'Istituto è abilitato a rilasciare certificati di frequenza ai ricercatori.

3. — Le condizioni per il rilascio del titolo e del certificato previsti dal presente articolo sono definite dal Consiglio accademico e richiedono l'approvazione del Consiglio superiore.

B. - *Corpo insegnante e ricercatori*

Articolo 15.

1. — Il corpo insegnante è composto dei capi di dipartimento, dei professori, degli assistenti e degli altri docenti.

2. — I membri del corpo insegnante sono scelti tra le personalità aventi la cittadinanza degli Stati contraenti le cui qualificazioni sono tali da conferire un alto valore ai lavori dell'Istituto. L'Istituto può inoltre ricorrere al concorso di cittadini di altri Stati.

3. — Gli Stati contraenti, nei limiti delle loro possibilità, prendono tutte le disposizioni atte a facilitare la mobilità delle persone invitate a far parte del corpo insegnante dell'Istituto.

Articolo 16.

1. — Ai sensi della Convenzione, i ricercatori dello Istituto sono gli studenti o i ricercatori in possesso di titoli universitari nazionali che comprovino la loro idoneità ad intraprendere o proseguire ricerche, che soddisfino alle condizioni previste all'articolo 27, paragrafo 3 e che siano ammessi all'Istituto.

2. — L'Istituto è aperto ai cittadini degli Stati contraenti.

Possono essere ammessi cittadini di altri Stati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio superiore previa consultazione del Consiglio accademico.

3. — L'ammissione all'Istituto è decisa dalla commissione di ammissione in base alle norme stabilite dalla Convenzione e dalle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio superiore. La commissione tiene conto della qualificazione dei candidati e, nella misura del possibile, della loro origine geografica.

Le autorità competenti degli Stati contraenti collaborano con l'Istituto per l'applicazione della procedura di ammissione.

Articolo 17.

1. — Ciascuno degli Stati contraenti favorisce, entro i limiti degli stanziamenti disponibili, la concessione ai propri cittadini ammessi all'Istituto di borse di studio che si rendessero necessarie a causa della loro situazione economica, prendendo, se necessario, ogni provvedimento utile per l'opportuno adattamento delle disposizioni che disciplinano la concessione di borse.

2. — Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere l'istituzione di un fondo speciale per l'assegnazione di determinate borse di studio; questo fondo potrebbe, tra l'altro, essere alimentato da contributi privati.

3. — Le disposizioni precedenti non escludono che i ricercatori dell'Istituto possano beneficiare delle borse di studio assegnate dalle Comunità europee ai ricercatori che svolgono lavori relativi all'edificazione dell'Europa.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18.

1. — Per ogni esercizio viene stabilito un bilancio di funzionamento.

2. — Tutte le entrate e le spese dell'Istituto devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.

Le disposizioni regolamentari finanziarie enumerano le entrate dell'Istituto.

3. — L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

4. — Le entrate e le spese sono espresse in lire italiane.

Articolo 19.

1. — I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese previste dal bilancio dell'Istituto, sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:

Belgio	7,9
Germania	28
Francia	28
Italia	28
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	7,9

2. — A decorrere dal 1° gennaio 1978, il finanziamento sarà fissato su basi definite nel corso di un esame effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1977, tenuto conto dello sviluppo registrato a tale data in seno alle Comunità europee e dell'alternativa offerta dal finanziamento comunitario.

Articolo 20.

1. — Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie adottate conformemente all'articolo 26.

2. — Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 26, gli stanziamenti che non siano quelli relativi alle spese per il personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati potranno essere riportati, limitatamente all'esercizio successivo.

3. — Gli stanziamenti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese secondo la loro natura o la loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità delle disposizioni regolamentari finanziarie.

Articolo 21.

1. — Il presidente cura l'esecuzione del bilancio conformemente alle disposizioni regolamentari finanziarie ed entro i limiti degli stanziamenti attribuiti. Egli rende conto della sua gestione al Consiglio superiore.

2. — Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere storni di stanziamenti da capitolo a capitolo e da suddivisione a suddivisione.

Articolo 22.

Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni regolamentari finanziarie nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di mettere a disposizione dell'Istituto stanziamenti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio superiore può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al comma precedente.

Gli Stati contraenti versano ogni mese, a titolo provvisionale, in conformità del criterio di ripartizione adottato per l'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

Articolo 23.

1. — Il Consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalità per un periodo di tre anni. Il mandato dei verificatori è rinnovabile.

La verifica, effettuata sulla base dei documenti e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legalità e la regolarità di tutte le entrate e di tutte le spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria.

I verificatori trasmettono annualmente al Consiglio superiore una relazione sul risultato del loro esame.

Il presidente fornisce ogni informazione e l'assistenza di cui i verificatori potrebbero aver bisogno nell'esercizio delle loro funzioni.

2. — Le disposizioni regolamentari finanziarie determinano le condizioni alle quali viene dato atto al presidente dell'esecuzione del bilancio.

Articolo 24.

1. — Il presidente stabilisce un progetto di previsioni finanziarie triennale e, previa consultazione del Consiglio accademico, lo sottopone al Consiglio superiore per esame e giudizio in merito.

2. — Le modalità di applicazione del paragrafo precedente sono fissate dalle disposizioni regolamentari finanziarie.

Articolo 25.

1. — La Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto un terreno situato a Firenze e gli edifici necessari al funzionamento dell'Istituto e ne assume la manutenzione.

La Repubblica italiana mette inoltre a disposizione del corpo insegnante, dei ricercatori e del personale dell'Istituto un ristorante attrezzato e un circolo costruiti sul terreno dell'Istituto.

2. — Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite nell'accordo relativo alla sede.

Articolo 26.

1. — Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità su proposta del presidente dell'Istituto o di uno dei membri del Consiglio superiore, adotta le disposizioni regolamentari finanziarie che specificano in particolare:

a) le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio annuale e al rendimento e alla verifica dei conti;

b) le modalità relative all'elaborazione delle previsioni finanziarie triennali;

c) le modalità e la procedura di versamento e di utilizzazione dei contributi degli Stati membri;

d) le norme e le modalità di controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili.

2. — Le disposizioni regolamentari finanziarie di cui al paragrafo 1 possono prevedere l'istituzione di un Comitato per il bilancio e finanziario composto di rappresentanti degli Stati contraenti ed incaricato di preparare le deliberazioni del Consiglio superiore in materia di bilancio e finanziaria.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 27.

1. — Le lingue ufficiali dell'Istituto sono il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese ed il tedesco.

2. — Per ogni attività accademica sono scelte, tra le lingue di cui al paragrafo 1, due lingue di lavoro, tenuto conto delle conoscenze linguistiche e delle preferenze dei docenti e dei ricercatori.

Le modalità secondo cui vengono scelte tali lingue sono fissate dal Consiglio superiore che delibera all'unanimità.

3. — I docenti e i ricercatori devono avere una conoscenza sufficiente di due delle lingue elencate al paragrafo 1.

Il Consiglio accademico può ammettere un'eccezione per gli specialisti chiamati a partecipare a determinati lavori dell'Istituto.

Articolo 28.

In ciascuno degli Stati contraenti l'Istituto gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. In particolare esso può acquistare o alienare beni immobili o mobili, concludere contratti e stare in giudizio; a tal fine l'Istituto è rappresentato dal presidente.

Articolo 29.

Le controversie che possono sorgere tra gli Stati contraenti o tra uno o più Stati contraenti e l'Istituto sull'applicazione o sull'interpretazione della Convenzione, e che non hanno potuto essere risolte dal Consiglio superiore vengono, a richiesta di una parte della controversia, sottoposte ad arbitrato.

In questo caso il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee designa l'organo arbitrale che dovrà comporre la controversia.

Gli Stati contraenti si impegnano ad eseguire le decisioni dell'organo arbitrale.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30.

1. — Il Consiglio superiore si riunisce immediatamente dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

2. — Il Consiglio superiore conclude l'accordo relativo alla sede e provvede alla costituzione degli altri organi previsti nella Convenzione.

3. — I primi otto docenti dell'Istituto sono scelti all'unanimità da un Comitato accademico provvisorio composto di due rappresentanti di ciascuno degli Stati contraenti, di cui almeno uno docente universitario.

Il Consiglio accademico potrà deliberare validamente non appena sarà composto del presidente, del segretario generale e degli otto docenti summenzionati.

Articolo 31.

Il Consiglio superiore procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale dell'Istituto deliberando all'unanimità.

Articolo 32.

1. — L'adesione di qualsiasi Stato membro delle Comunità europee diverso dagli Stati contraenti viene effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il governo della Repubblica italiana.

2. — L'adesione ha effetto alla data in cui il Consiglio superiore, che delibera all'unanimità e d'intesa con lo Stato aderente, ha determinato le necessarie modifiche da apportare alle disposizioni della Convenzione, in particolare all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 19, paragrafo 1.

Articolo 33.

Il governo di qualsiasi Stato contraente, il presidente dell'Istituto o il Consiglio accademico possono sottoporre al Consiglio superiore progetti volti alla revisione della Convenzione. Se il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, esprime parere favorevole sulla riunione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati contraenti, questa è convocata dal governo che assume la presidenza del Consiglio superiore.

Articolo 34.

Se per raggiungere uno degli scopi definiti dalla Convenzione risulti necessaria l'azione di uno degli organi dell'Istituto, senza che la presente Convenzione abbia previsto i poteri d'intervento all'uopo necessari, il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, prende le disposizioni del caso.

Articolo 35.

1. — La Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare.

2. — Ciascuno Stato contraente, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione o dell'adesione a quest'ultima nonchè in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notifica al governo della Repubblica italiana, che la Convenzione si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.

Articolo 36.

La Convenzione sarà sottoposta alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione, conformemente alle norme costituzionali degli Stati contraenti.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il governo della Repubblica italiana avrà ricevuto l'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tali formalità.

Articolo 37.

Il governo della Repubblica italiana notificherà agli Stati contraenti:

a) tutte le firme;

b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e di qualsiasi dichiarazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2;

c) l'entrata in vigore della Convenzione;

d) ogni modifica apportata alla Convenzione in conformità dell'articolo 33.

Articolo 38.

La Convenzione, redatta in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati contraenti.

IN FEDE di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

FATTO a Firenze, addì diciannove aprile millenovecentosettantadue.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Bèlgen,

Léon HUREZ

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Rolf LAHR

Pour le Président de la République française,

Jacques DUHAMEL

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Aldo MORO

Riccardo MISASI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Jean DUPONG

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

Th. E. WESTERTERP

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto universitario europeo

Gli Stati parti alla Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze, addì 19 aprile 1972,

Desiderosi di definire i privilegi e le immunità necessari al buon funzionamento di detto Istituto hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I

REGIME APPLICABILE ALL'ISTITUTO

Articolo 1.

Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Istituto universitario europeo, in appresso denominato l'Istituto, beneficia dell'immunità di esecuzione, salvo:

a) in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, e in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione da parte del suddetto autoveicolo;

b) in caso di esecuzione di una decisione arbitrale o giurisdizionale pronunciata in applicazione di una disposizione della Convenzione o del presente Protocollo;

c) laddove il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, abbia in un caso particolare rinunciato al beneficio della presente disposizione.

Articolo 2.

1. — I locali e gli edifici dell'Istituto sono inviolabili.
La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti presi in applicazione dell'articolo 19 o autorizzati dal Consiglio superiore deliberando alla unanimità.

2. — L'Istituto non permetterà che i suoi locali ed edifici servano da rifugio a chiunque sia perseguito per reato flagrante o per un delitto oggetto di un mandato dell'autorità giudiziaria, di condanna penale o di decreto di espulsione.

3. — Gli archivi dell'Istituto sono inviolabili.

Articolo 3.

I beni e gli averi dell'Istituto non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o preliminare a un giudizio, come requisizione, confisca, espropriazione o sequestro conservativo, eccetto nei casi previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*).

Articolo 4.

1. — I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale degli Stati contraenti.

2. — La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali d'informazione spediti dall'Istituto o all'Istituto stesso nel quadro delle sue attività ufficiali non è sottoposta ad alcuna restrizione.

3. — L'Istituto beneficia sul territorio di ciascuno Stato contraente, per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Istituto non possono essere censurate.

Articolo 5.

1. — Nel quadro delle sue attività ufficiali, l'Istituto i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da ogni imposta diretta.

2. — Quando l'Istituto effettua acquisti considerevoli e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, il cui prezzo comprende imposte indirette o tasse sulla vendita, gli Stati contraenti adottano, quando è possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti e tasse di tale natura.

3. — Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.

Articolo 6.

L'Istituto può ricevere e detenere fondi, valuta, numerari o valori mobiliari; può disporne liberamente, fatte salve le disposizioni nazionali relative al controllo dei cambi, per l'esercizio delle sue attività ufficiali e può avere conti in qualsiasi valuta, nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

Capitolo II

REGIME APPLICABILE AI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI CONTRAENTI, AL PRESIDENTE, AL SEGRETARIO GENERALE, AI MEMBRI DEL CORPO INSEGNANTE E ALLE ALTRE PERSONE CHE FANNO PARTE DELL'ISTITUTO

Articolo 7.

I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano alle riunioni del Consiglio superiore dell'Istituto godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di attività, dei privilegi, delle immunità o delle agevolazioni seguenti:

a) immunità da arresto personale o da detenzione nonchè da sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di delitto flagrante;

b) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti;

c) inviolabilità degli incartamenti e documenti ufficiali;

d) tutte le necessarie agevolazioni amministrative d'uso, segnatamente in materia di spostamento e di soggiorno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano del pari al rappresentante delle Comunità europee che partecipa alle riunioni del Consiglio superiore.

Articolo 8.

Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, faranno quanto è in loro potere affinchè alle personalità che prendono parte ai lavori dell'Istituto, in particolare a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione, vengano concesse tutte le agevolazioni amministrative necessarie, segnatamente in materia di spostamenti, soggiorno e cambio.

Articolo 9.

1. — Il presidente, il segretario generale e, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, i membri del corpo insegnante e i membri del personale dell'Istituto:

a) godono, anche dopo aver cessato di essere al servizio dell'Istituto, dell'immunità di giurisdizione per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, comprese le loro parole e scritti; questa immunità è tuttavia priva di effetti nel caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa dalle persone di cui sopra o in caso di danno causato da un autoveicolo di loro proprietà o da esse guidato;

b) godono, con i membri della loro famiglia conviventi, delle stesse eccezioni — generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali — alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri;

c) godono, per quanto concerne la regolamentazione monetaria o dei cambi, degli stessi privilegi generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

d) godono, in occasione della loro prima sistemazione nello Stato interessato per la durata di almeno un anno, del diritto d'importare in franchigia la propria mobilia, la propria autovettura destinata al loro uso personale e i propri effetti personali, nonchè del diritto di esportare in franchigia, alla cessazione delle loro funzioni in tale Stato, la propria mobilia, la propria autovettura destinata al loro uso personale ed i propri effetti personali, con riserva, nell'uno o nell'altro caso, dell'adempimento delle condizioni e restrizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui il diritto viene esercitato.

2. — Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, prendono ogni provvedimento utile per facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza delle persone che beneficiano delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 10.

Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, prendono ogni provvedimento utile per assicurare e facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dei ricercatori.

Articolo 11.

1. — Lo statuto del personale e disposizioni regolamentari definiranno il regime delle prestazioni sociali applicabili al presidente, al segretario generale, ai membri del corpo insegnante, al personale ed ai ricercatori.

Se tali prestazioni non sono previste, le persone di cui al comma precedente possono optare tra l'applicazione della legislazione dello Stato in cui si trova la sede e l'applicazione della legislazione dello Stato contraente cui erano assoggettate per ultimo o dello Stato contraente di cui sono cittadini.

Tale opzione, che può essere fatta una sola volta, prende effetto alla data d'entrata nell'Istituto.

2. — Nel quadro dello statuto verranno adottate disposizioni appropriate e disposizioni regolamentari per quanto riguarda i membri del corpo insegnante ed i ricercatori cittadini di Stati diversi dagli Stati contraenti.

Articolo 12.

1. — Alle condizioni ed in conformità della procedura stabilita dal Consiglio superiore, che delibera entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione, il presidente, il segretario generale, i membri del corpo insegnante e il personale dell'Istituto saranno soggetti, a favore di quest'ultimo, ad una imposta sugli stipendi ed emolumenti da esso erogati. A decorrere dalla data in cui tale imposta sarà applicata, detti stipendi ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati contraenti si riservano la possibilità di tener conto di detti stipendi ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti.

2. — Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e alle pensioni erogate dall'Istituto agli ex presidenti, segretari generali nonchè agli ex membri del suo corpo insegnante e del suo personale.

3. — Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione nonchè delle convenzioni concluse tra gli Stati contraenti al fine di evitare le doppie imposizioni, i presidenti, i segretari generali, i membri del corpo insegnante ed il personale dell'Istituto i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Istituto, stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato contraente diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Istituto, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese, se quest'ultimo è Stato contraente. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, semprechè non eserciti una propria attività professionale, nonchè ai figli a carico delle persone indicate nel presente articolo affidate alla loro custodia.

Articolo 13.

Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimità, determina le categorie di persone alle quali si applicano in tutto o in parte le disposizioni degli articoli da 9 a 12.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14.

1. — I privilegi, le immunità e le agevolazioni accordati dal Protocollo sono concessi esclusivamente nell'interesse degli Stati contraenti o dell'Istituto e non per il vantaggio personale dei beneficiari.

2. — Le autorità competenti hanno non solo il diritto, ma anche il dovere, di togliere l'immunità ove questa ostacoli l'azione della giustizia e se può essere tolta senza compromettere i fini per i quali è stata accordata.

3. — Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono:

gli Stati contraenti per quanto riguarda i loro rappresentanti presso il Consiglio superiore dell'Istituto;

le Istituzioni delle Comunità europee per quanto riguarda il rappresentante delle Comunità europee che partecipa alle sedute del Consiglio superiore dell'Istituto;

il Consiglio superiore dell'Istituto per quanto riguarda il presidente e il segretario generale;

il presidente dell'Istituto per quanto riguarda i membri del corpo insegnante ed il personale dell'Istituto.

Articolo 15.

Le disposizioni del presente Protocollo non possono porre in questione il diritto di ciascuno Stato contraente di prendere le opportune precauzioni per la sua sicurezza.

Articolo 16.

Nessun Stato contraente è tenuto ad accordare ai suoi cittadini ed ai residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui agli articoli 7, 9, lettere *c*) e *d*) e 10.

Articolo 17.

Le attività ufficiali dell'Istituto ai sensi del presente Protocollo comprendono il suo funzionamento amministrativo e le sue attività d'insegnamento e di ricerca per l'attuazione delle finalità definite dalla Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo.

Articolo 18.

Senza pregiudizio dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *d*), nessun esonero è concesso per quanto riguarda i beni destinati esclusivamente ai bisogni propri dei membri del personale dell'Istituto.

I beni importati o acquistati in virtù delle disposizioni del presente Protocollo possono, in seguito, essere venduti, ceduti o affittati solo alle condizioni stabilite dai governi degli Stati che hanno accordato le esenzioni.

Articolo 19.

1. — Le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dal presidente dell'Istituto e dalle competenti autorità degli Stati contraenti per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza dell'Istituto, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica e per impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni previsti dal Protocollo. La procedura di cooperazione menzionata nel presente paragrafo potrà essere specificata negli accordi complementari previsti all'articolo 20.

2. — I nomi, le qualifiche e gli indirizzi delle persone che beneficiano delle disposizioni degli articoli da 9 a 12, nonchè il regime che è loro applicabile sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati contraenti.

Articolo 20.

L'Istituto e uno o più Stati contraenti possono concludere accordi complementari per l'esecuzione e l'applicazione del presente Protocollo. Le decisioni del Consiglio superiore per l'applicazione del presente articolo sono adottate all'unanimità.

Articolo 21.

Le disposizioni dell'articolo 29 della Convenzione sono applicabili alle controversie relative al presente Protocollo.

Léon HUREZ
Rolf LAHR
Jacques DUHAMEL
Aldo MORO
Riccardo MISASI
Jean DUPONG
Th. E. WESTERTERP

Atto finale

I plenipotenziari delle Alte Parti contraenti, riuniti a Firenze, addì 19 aprile 1972 per la firma della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo,

hanno adottato il seguente testo:

Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo;

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Istituto universitario europeo.

All'atto della firma di tali testi, i plenipotenziari hanno:

adottato le dichiarazioni riportate nell'Allegato I;

preso atto delle dichiarazioni del Governo della Repubblica federale di Germania riportate nell'Allegato II.

IN FEDE di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

Léon HUREZ
Rolf LAHR
Jacques DUHAMEL
Aldo MORO
Riccardo MISASI
Jean DUPONG
Th. E. WESTERTERP

ALLEGATO I

I. — DICHIARAZIONI INERENTI A TALUNE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE

Ad articolo 6

a) Il regolamento interno del Consiglio superiore stabilisce le condizioni alle quali i rappresentanti dei governi possono farsi assistere da esperti.

b) Il regolamento interno preciserà che il Consiglio superiore si riunisce secondo necessità e che può riunirsi anche in altri luoghi, diversi da Firenze, situati sul territorio degli Stati contraenti.

c) Il Consiglio superiore adotterà le misure necessarie per le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto. A tal fine può ricorrere all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Paragrafo 5, lettera *c*)

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera *c*), non escludono la possibilità che il Consiglio superiore designi la Corte di giustizia delle Comunità europee — previa consultazione del Presidente di quest'ultima — quale istanza chiamata a dirimere le controversie tra l'Istituto ed il suo personale.

Ad articolo 10

L'organizzazione delle ricerche nei singoli dipartimenti significa semplicemente che il dipartimento ne è il principale animatore. Ciò non esclude affatto il ricorso ad altri dipartimenti per garantire ad ogni attività scientifica l'indispensabile carattere interdisciplinare.

Ad articolo 12

a) I seminari ed i gruppi di ricerca sono costituiti per il tempo necessario allo studio del tema scelto o al compimento della ricerca intrapresa.

b) Quanto ai metodi di lavoro, la formazione impartita dall'Istituto si basa essenzialmente sulla partecipazione a lavori di ricerca. La durata di tali ricerche può essere variabile, ma la concessione di un titolo specifico richiede un periodo di lavoro di almeno due anni e la presentazione di un lavoro di ricerca originale alle condizioni di cui all'articolo 14 della Convenzione.

Ad articolo 14

a) I titoli di cui all'articolo 14, paragrafo 1, saranno per esempio i seguenti:

« Dottore in giurisprudenza dell'Istituto universitario europeo di Firenze »;

« Dottore in scienze politiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze ».

b) Il problema delle equivalenze che verrebbero riconosciute al dottorato dell'Istituto sarà studiato il più rapidamente possibile in un quadro più ampio; il Consiglio superiore potrà eventualmente rivolgere raccomandazioni in proposito ai governi degli Stati contraenti.

c) La pubblicazione di un lavoro di ricerca ha lo scopo di renderlo accessibile agli interessati. Le disposizioni da adottare in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 preciseranno quindi che la pubblicazione può effettuarsi non soltanto mediante stampa su una rivista o sotto forma di opuscolo o di libro, ma anche con qualsiasi altro procedimento idoneo di riproduzione (microfilm, ciclostile, ecc.).

Ad articolo 15

Paragrafo 1

La durata del mandato dei professori addetti all'Istituto a titolo permanente è di tre anni e può essere rinnovata.

Paragrafo 3

Si tratta del mantenimento dei diritti acquisiti sul piano nazionale, e, all'occorrenza, dell'acquisizione di tali diritti nonché della possibilità di ritornare in un istituto del paese di provenienza, in particolare qualora il soggiorno presso l'Istituto avesse una durata limitata.

Ad articolo 16

Paragrafo 1

Dato il livello degli studi e le esigenze organizzative dei lavori, il numero possibile dei ricercatori sarà compreso, almeno in una prima fase, tra 250 e 600.

Paragrafo 3

a) Le disposizioni relative all'ammissione degli studenti o dei ricercatori devono in particolare precisare il livello richiesto degli studi compiuti ed il livello di conoscenza delle lingue ufficiali dell'Istituto.

b) Le parole « tener conto, nella misura del possibile, della loro origine geografica » devono essere interpretate nel senso che la qualificazione è il criterio principale di cui dovrà tener conto la commissione giudicatrice, ma che quest'ultima dovrà del pari perseguire una ripartizione equilibrata tra le varie nazionalità dei ricercatori.

Ad articolo 17

Si raccomanda che i rappresentanti dei governi in seno al Consiglio superiore si concertino affinché l'importo e le modalità di assegnazione delle borse concesse dai singoli Stati contraenti siano comparabili.

Ad articolo 25

a) La prima attrezzatura degli edifici di nuova costruzione o ingranditi e posti a disposizione dell'Istituto universitario europeo dal governo della Repubblica italiana è a carico di quest'ultimo.

b) L'attrezzatura in mobili e didattica rientra nel tipo di investimenti al cui ammortamento si provvede mediante dotazioni di bilancio normali ed è quindi strettamente connessa con il funzionamento dell'Istituto. E' pertanto normale che tali dotazioni siano sopportate dal bilancio annuo.

Le spese relative all'attrezzatura complementare sono a carico del bilancio dell'Istituto e sono finanziate secondo le norme abituali di finanziamento delle spese dell'Istituto.

Ad articolo 26

Le disposizioni regolamentari finanziarie preciseranno che, qualora gli Stati contraenti versino i contributi nella moneta nazionale:

i saldi disponibili di tali contributi saranno depositati presso le Tesorerie degli Stati contraenti od organismi da essi designati;

per tutta la durata del deposito i fondi in parola conservano il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito rispetto all'unità monetaria nella quale sarà redatto il bilancio dell'Istituto.

Ad articolo 29

Secondo comma

Il testo dell'articolo 29 della Convenzione non esclude che la Corte di giustizia delle Comunità europee possa essere designata quale istanza arbitrale dal suo presidente.

Ad articolo 30

Un Comitato preparatorio composto di rappresentanti dei governi e di un rappresentante della Commissione (senza diritto di voto) si riunirà dopo la firma della Convenzione. Esso procederà ai lavori preparatori necessari ed in particolare all'elaborazione di un progetto di accordo relativo alla sede affinché la costituzione dell'Istituto sia al più presto assicurata dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

II. — DICHIARAZIONI VARIE

A. - *Finanziamento e struttura dell'Istituto.*

a) Il presidente avrà diritto allo stipendio ed alle indennità di un professore, aumentati, per la durata del suo mandato amministrativo, di una indennità per incarichi amministrativi (circa il 20 % dello stipendio).

b) Lo stipendio del segretario generale deve essere inferiore a quello del presidente e potrebbe essere equivalente allo stipendio di un professore.

c) Il risultato delle ricerche dell'Istituto deve essere pubblicato ed è opportuno prevedere a tale scopo nel bilancio una voce speciale fin dal secondo o dal terzo anno di funzionamento.

B. - *Alloggio dei ricercatori.*

Il governo della Repubblica italiana provvederà allo alloggio dei ricercatori, procurando che l'affitto richiesto sia moderato.

Le misure eventualmente prese al riguardo non devono gravare sul bilancio dell'Istituto.

C. - *Eventuale adesione di Stati non membri delle Comunità europee.*

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della Convenzione il Consiglio superiore, dopo aver consultato il Consiglio accademico, presenta agli Stati contraenti una relazione riguardante l'eventuale introduzione nella Convenzione di una clausola che permetta agli Stati diversi dagli Stati membri delle Comunità europee di aderire alla Convenzione.

D. - *Riesame del problema di un'eventuale denuncia.*

La questione di un'eventuale denuncia della Convenzione sarà riesaminata contemporaneamente alla relazione di cui alla dichiarazione C.

E. - *Collegio d'Europa a Bruges.*

Gli Stati contraenti prendono atto della seguente dichiarazione, adottata nella sessione del Consiglio e della Conferenza dei Ministri per la pubblica istruzione degli Stati membri del 16 novembre 1971:

« Le autorità accademiche degli Istituti di Firenze e di Bruges devono collaborare tra loro per organizzare e determinare nel modo più appropriato i rispettivi programmi di studio per tutto quanto riguarda le materie e attività parallele o convergenti ».

ALLEGATO II

DICHIARAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, che la Convenzione stessa si applica ugualmente al Land di Berlino.

Per quanto riguarda la definizione del concetto di « cittadino », il governo della Repubblica federale di Germania rinvia alla dichiarazione da esso fatta il 25 marzo 1957, in occasione della firma dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1973, n. 1 (*Raccolta* 1973).

Disposizioni per la Cassa unica per gli assegni familiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di mantenere fermo, anche dopo il 31 dicembre 1972, il concorso finanziario della Cassa unica per gli assegni familiari a favore degli enti di malattia nonchè di adeguare le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per gli assegni familiari in relazione ai nuovi massimali retributivi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973 la misura del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è ridotta al 12,50 % ed al 12,85 % delle retribuzioni imponibili, rispettivamente, per i datori di lavoro di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e fino alla scadenza del triennio previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica per gli assegni familiari dalle aziende industriali ed artigiane tessili è determinata in misura pari all'8,35 % delle retribuzioni imponibili. Il relativo minor gettito contributivo resta a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 e fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 2,50 % delle retribuzioni assoggettate a contributo.

Della somma di cui al precedente comma, una quota, pari a lire 25 miliardi annui, è versata alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante è corrisposto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvede a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti sono effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'onere per la corresponsione delle quote di maggiorazione delle pensioni erogate dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti è posto a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Con la stessa decorrenza le gestioni delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria trasferiscono alla Cassa unica per gli assegni familiari una somma annua pari, rispettivamente, allo 0,35 % ed allo 0,40 % delle retribuzioni imponibili.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno della pubblicazione presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 65 — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Dichiarazione della condizione di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Voxon - Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxon, Roma sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della riorganizzazione dell'azienda;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Voxon, Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(535)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(13387)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi nazionali immessi in consumo nel 1973.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 393, concernente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di gennaio 1973, la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per la immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni, nei limiti stabiliti dall'Amministrazione finanziaria e comunque fino ad un ammontare massimo globale del predetto tributo non superiore, complessivamente per tutte le concessioni, a lire 550 miliardi.

Art. 2.

Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione e di distribuzione di prodotti petroliferi, per ottenere la dilazione di pagamento di cui al precedente art. 1, devono presentare al Ministero delle finanze, a termini dell'art. 3, della legge 28 marzo 1968, n. 393, apposita istanza nella quale deve essere precisato:

a) l'impianto o gli impianti di estrazione dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti, nazionali;

b) l'importo della dilazione richiesta;

c) la forma di garanzia che si intende prestare e, nel caso di fidejussione bancaria, la indicazione della banca o dell'istituto di credito prescelto tra quelli specificati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, con le precisazioni ivi previste;

d) la dogana presso la quale si intende prestare la garanzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(531)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.
Deputazioni delle borse valori per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Viste le designazioni dell'istituto di emissione e delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Per l'anno 1973, le deputazioni delle borse valori sottoindicate sono costituite come segue:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Aloisio Ambrogio, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Gori dott. Pietro, Gravano dott. Giacomo e Noci rag. Rolando, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Zanardi rag. Ubaldo e Zucchini dott. Giorgio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Cauvin dott. Gian Vittorio, per la stanza di compensazione;

Minolfi dott. Filippo, D'Errico dott. Raffaello, Ladisa dott. Leonardo, Ramella dott. Edoardo e Risso dott. Rinaldo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Nuti rag. Roberto, Bongianino dott. Piero e Murchio rag. Luigi, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Martinelli rag. Giuseppe, per la stanza di compensazione;

Galimberti dott. Mario, Busnelli rag. Giulio, Palermo rag. Luigi, Fantuzzi dott. Fioravante e Algeri rag. Pietro per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Braggiotti dott. Enrico, Sprela rag. Germano e Cicogna dott. ing. Cesare, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Prestileo dott. Nicolò, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Spatafora avv. Alfredo, Colletti prof. dott. Nicola e Di Simone prof. Vincenzo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Romano dott. Andrea e Aricò dott. Placido per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Morone avv. Remo, per la stanza di compensazione;

Calì rag. Leonardo, Etzi dott. Carlo, Giubergia dott. ing. Renzo, Jona prof. dott. Luciano e Lipari dott. Bruno, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Abita dott. Giulio, Marsaglia dott. Stefano e Roffi dott. Atos, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Barbera Raimondo, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Baldin dott. Paolo, Beacco rag. Ugo e Coppola Ignazio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

il vice-direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Mazzarotto dott. Paolo e Sabadin dott. Natalino, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(536)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1973.

Modifica degli articoli 2, 5, 9 e 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, numero 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967 relativo a norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1972 relativo alle norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto ministeriale 3 maggio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 19 maggio 1972 relativo alle norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

Art. 2.

Gli articoli 2, 5, 9 e 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 sono modificati come segue:

Art. 2. — « La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, debbono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi a non residenti:

se in via posticipata, entro novanta giorni successivi alla esportazione delle merci o alla prestazione dei servizi;

se in via anticipata, entro trecentosessanta giorni che precedono l'esportazione delle merci o la prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazioni di merci o prestazioni di servizi da non residenti a residenti:

se in via posticipata, entro trecentosessanta giorni successivi all'importazione delle merci o alla prestazione di servizi;

se in via anticipata entro trenta giorni che precedono l'importazione delle merci o la prestazione dei servizi;

c) nei casi diversi da quelli sopra indicati, secondo le disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero ».

Art. 5. — La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso i non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, devono essere effettuati, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero e qualunque sia la moneta in cui sono espressi, nel modo seguente:

a) nelle valute estere dei conti previsti dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e successive modificazioni, attraverso i:

1) conti valutari ordinari, per il regolamento di operazioni commerciali ed altre operazioni correnti;

2) conti valutari finanziari, per il regolamento di operazioni concernenti movimenti di capitali;

b) in lire, attraverso i « conti esteri » in lire aperti al nome di non residenti sui libri della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, per il regolamento di operazioni di natura commerciale e di altre operazioni correnti;

c) in lire attraverso i conti in lire aperti al nome di non residenti presso qualsiasi banca italiana, per il regolamento di operazioni concernenti movimenti di capitali, secondo le disposizioni vigenti;

d) secondo le altre procedure e modalità stabilite di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero.

I « conti esteri » in lire di cui al punto *b*) del precedente comma sono:

accreditati mediante il ricavo di cessioni sul mercato dei conti valutari ordinari delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, mediante prelievi da altri « conti esteri » in lire ovvero per pagamento di debiti da parte di residenti;

addebitati per effettuare acquisti sul mercato dei conti valutari ordinari delle valute estere di cui al decreto-legge sopra richiamato, ovvero per effettuare pagamenti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

Art. 9. — Alle persone giuridiche con sede nel territorio della Repubblica è consentito di assumere quote di partecipazione — anche mediante acquisto di titoli azionari — in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che abbiano lo stesso oggetto sociale della persona giuridica che assume la partecipazione alla condizione che l'assunzione e l'acquisto avvengano al fine di stabilire legami economici durevoli.

I residenti possono cedere all'estero le partecipazioni predette.

Il regolamento del prezzo dell'acquisto e della cessione delle partecipazioni deve essere effettuato per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende autorizzate a fungere da sue agenzie secondo le disposizioni previste al comma *a*) 2 del precedente art. 5.

I residenti possono cedere, per il tramite delle banche sopra precisate, ad altri residenti, contro lire, le partecipazioni assunte all'estero purchè nei cessionari sussistano le medesime condizioni dei cedenti per la assunzione della partecipazione.

Art. 10. — I residenti possono acquistare e vendere per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie, titoli azionari ed obbligazionari emessi o pagabili all'estero, quotati nei listini pubblicati dalle borse valori ufficiali estere.

Il regolamento del prezzo dell'acquisto e della vendita dei titoli deve aver luogo per il tramite delle banche di cui al comma precedente, secondo le disposizioni previste, al comma *a*) 2 del precedente art. 5.

I residenti possono negoziare tra loro contro lire i titoli predetti per il tramite delle banche sopra precisate.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(810)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1973.

Modifica degli articoli 1, 2, 4 e 7 del decreto ministeriale del 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, numero 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967 relativo alle norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1972 concernente modificazione all'art. 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere »;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4 e 7 del decreto ministeriale del 26 ottobre 1967 sono modificati come segue:

Art. 1. — Le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, che debbono essere offerte in cessione all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dell'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 sono le seguenti:

a) dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese;

b) tutte le altre valute estere.

Le valute estere di conto, nelle quali devono essere regolati i rapporti derivanti dagli accordi interstatali, nonchè le monete metalliche estere aventi corso legale, non debbono essere offerte in cessione all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2. — Le valute estere di cui al punto *a*) del precedente art. 1 sono versate nei conti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dal decreto ministeriale 20 gennaio 1973 recante modifiche degli articoli 2, 5, 9 e 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e sono quotate presso le borse valori della Repubblica.

Le valute estere di cui al punto *b*) del precedente art. 1 sono versate alla Banca d'Italia o ad una delle aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie per la vendita immediata, in conformità delle disposizioni impartite dal cedente all'atto dell'offerta in cessione, su una qualsiasi delle piazze ove esse siano negoziabili contro una qualsiasi delle valute estere indicate al punto *a*) del precedente art. 1 e per l'accreditamento del ricavo in conti soggetti alla disciplina stabilita dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dal decreto ministeriale 20 gennaio 1973.

Art. 4. — I termini di utilizzazione di cui al primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, modificato con l'articolo unico della legge 4 febbraio 1960, n. 43, sono fissati alla fine del primo mese di calendario successivo a quello dell'accreditamento delle valute estere nei conti previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge.

Art. 7. — L'Ufficio italiano dei cambi accetterà in cessione, ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, le valute estere indicate alla lettera *a*) del precedente articolo 1.

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 16 maggio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1972, n. 144, concernente modificazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 « Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1972, il notaio avv. Alfonso Marchese, esercente e residente in Roma, è stato accreditato per le operazioni su titoli da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico.

(542)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 567.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(558)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.037.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(559)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.288.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(560)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 649.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(561)

Autorizzazione al comune di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Belluno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 333.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(562)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.617.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(563)

Autorizzazione al comune di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Teramo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.186.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(564)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.437.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(565)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.962.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(566)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Campobasso viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.552.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(567)

Autorizzazione al comune di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Brescia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.483.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(568)

Autorizzazione al comune di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Isernia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 397.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(569)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.477.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(570)

Autorizzazione al comune di Novara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Novara viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.235.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(571)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.328.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(572)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.256.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(573)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.567.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(574)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.948.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(575)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.391.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(576)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973 il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.405.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(577)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il trasferimento di notaio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 22 dicembre 1972, dove è scritto: « Scandurra ... » leggasi: « Sgandurra ... ».

(13451)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1972, registro n. 5 Turismo e spettacolo, foglio n. 90, è stato riconosciuto infondato e rigettato il ricorso straordinario proposto dal sig. Francesco Cuzzocrea avverso la decisione della Federazione italiana gioco calcio F.I.G.C. del 30 dicembre 1968 con la quale veniva notificato il provvedimento di inibizione definitiva a ricoprire cariche sociali ed a svolgere incarichi sportivi, adottato dalla commissione di appello federale in data 24 luglio 1966.

(13382)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Guastalla

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 16 dicembre 1968 con il quale il geom. Ottorino Casanova e l'avv. Lino della Valle furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Guastalla, di seconda categoria, con sede in Guastalla (Reggio Emilia);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il geom. Ottorino Casanova e l'avv. Lino della Valle sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Guastalla, di seconda categoria, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1972

Il Governatore: CARLI

(13452)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentotrenta e trenta posti di operaio dell'armamento in prova.

La prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentotrenta e trenta posti di operaio dell'armamento in prova, avrà luogo il giorno 11 febbraio 1973 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94;
3) istituto commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;
4) scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;
5) istituto commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20.

Sede di Milano:

1) liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9;
2) liceo scientifico « L. Cremona », viale Marche. 73;
3) istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71;
4) istituto tecnico commerciale « Verri », via Lattanzio, 38.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale industriale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40.

Sede di Venezia:

1) istituto tecnico industriale statale « Zuccante », via Baglioni, 26, Mestre;
2) liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22, Mestre;
3) istituto tecnico industriale « Pacinotti », via Caneve, 93, Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

Sede di Genova:

1) istituto tecnico statale « V. Emanuele II », largo della Zecca, 4;
2) istituto tecnico industriale « G. Galilei », piazza Sopranis, 5.

Sede di Bologna:

1) liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
2) scuola media « M.F. Zanotti », via Calori, 8;
3) istituto tecnico commerciale « L. Tanari », via Marchetti, 22.

Sede di Firenze:

1) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) istituto tecnico industriale « L. da Vinci » (biennio), via Panciatichi, 27.

Sede di Ancona:

1) liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini, s.n.;
2) scuola media « G. Leopardi », via Vittorio Veneto, 9.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
2) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51.

Sede di Napoli:

1) scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
2) scuola media « U. Saba », vico Acitillo (Vomero);
3) istituto tecnico commerciale « M. Pagano », via A. D'Isernia, s.n.;
4) liceo « G.B. Vico », via Salvator Rosa, 117;
5) liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26 (c/o piazza Carlo III);
6) liceo « Umberto I », via Carducci, 1;
7) liceo « Sannazzaro », via Puccini, 3 (Vomero).

Sede di Bari:

1) istituto tecnico statale e per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
2) liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244.

Sede di Palermo:

1) liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi, 1;
2) liceo ginnasio « Garibaldi », via Canonico Rotolo, s.n.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G.M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 12 gennaio 1973

p. *Il direttore generale*: MAYER

(508)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972, registro n. 3 Difesa, foglio n. 227;

Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 1972, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1972, registro n. 10 Difesa, foglio n. 310;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Capurso Elio	punti	445,00
2. Roscini Redi Attilio	»	431,00
3. Polverari Augusto	»	430,00
4. Luciano Angelo	»	429,00
5. Lucivero Giacomo	»	426,80
6. Capolongo Carmine	»	413,00
7. Pane Mario, nato il 15 agosto 1932	»	411,00
8. Falconi Antonio, nato il 12 settembre 1950	»	411,00
9. Nesta Roberto	»	408,00
10. Di Clemente Giacomo	»	407,00
11. Pascale Salvatore	»	404,00
12. Scillia Michele	»	400,70
13. Grieco Leandro	»	399,00
14. Perillo Berardino	»	395,00
15. Antonuccio Giancarlo	»	394,00
16. Scocchi Franco	»	392,40
17. Di Battista Donato	»	385,00
18. Salvagni Giampaolo	»	383,10
19. Fiorino Aurelio	»	379,80
20. Vurro Leonardo	»	374,00
21. Marcelli Giulio	»	368,00
22. Belletti Umberto	»	365,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1972
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 220

(13428)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1972, n. **49**.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione), e modificazione alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 24 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16

Art. 1.

Nell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, le lettere *c*) ed *f*) sono modificate come segue:

c) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili ad uso di ristorante, trattorie o di altri esercizi di ristorazione, nonchè l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di ristorazione esistenti, quando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l'incremento turistico delle rispettive località;

f) l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — I contributi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi a favore di:

a) province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed altri enti pubblici;

b) società ed associazioni anche se prive di personalità giuridica che esercitano attività di interesse turistico ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — A dimostrazione del regolare impiego dei contributi previsti dall'art. 1, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Assessore al turismo specifico rendiconto.

Quando trattasi di province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o di altra pubblica amministrazione, deve essere presentata, in luogo del rendiconto, una dichiarazione con la quale il capo dell'amministrazione o dell'ente beneficiario attesti, sotto la propria diretta responsabilità, che il contributo fu regolarmente impiegato in conformità di quanto disposto nel decreto di concessione ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, sostituito con l'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27, è modificato come segue:

« La misura dei contributi, di cui al precedente comma, non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:

25 % - per le opere ed iniziative di cui alle lettere *a*) e *c*);

85 % - per le opere ed iniziative di cui alla lettera *b*), qualora trattisi di case per ferie, villaggi turistici per lavoratori e studenti ed ostelli per la gioventù;

50 % - per le altre opere ed iniziative di cui alla lettera *b*);

50 % - per le opere ed iniziative di cui alle lettere *d*) ed *e*);

80 % - per le opere ed iniziative di cui alla lettera *f*);

75 % - per le opere ed iniziative di cui alle lettere *a*) ed *e*), se attuate da enti pubblici;

90 % - per le opere ed iniziative di cui alle lettere *d*) ed *e*), se di particolare importanza ed attuate da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi in zone o comprensori considerati dal programma di sviluppo economico e sociale della Regione come particolarmente suscettibili di sviluppo turistico ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui al primo comma non sono, in alcun caso, cumulabili con altri contributi regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse, dallo Stato o da enti da esso delegati o da altri enti pubblici, per le medesime iniziative, entro i seguenti limiti:

a) se concessi a province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi e ad organismi del Club alpino italiano, devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino il 100 % della spesa ritenuta ammissibile;

b) se concessi a privati operatori o ad enti diversi da quelli di cui alla precedente lettera *a*), devono essere determinati in misura tale che, sommati alle predette provvidenze, non superino le precentuali stabilite nel secondo comma ».

Art. 5.

Nell'art. 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, modificato con l'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1970. n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La misura dei contributi di cui al precedente comma non può superare le seguenti percentuali della spesa riconosciuta ammissibile:

85 % - per le opere e iniziative di cui alle lettere *a*) e *c*);

90 % - per le opere e iniziative di cui alla lettera *b*) ».

Art. 6.

Nell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere presentate all'Assessorato regionale del turismo ».

Nello stesso articolo viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Al 1° gennaio di ciascun anno decadono le domande presentate sino al 30 settembre dell'anno precedente e non accolte ».

Art. 7.

L'art. 10 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, modificato con l'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — La giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, stabilisce i criteri generali per la concessione dei contributi e delibera sull'accoglimento delle singole domande di cui al precedente art. 9.

A seguito della deliberazione di accoglimento, l'Assessore al turismo fissa il termine entro il quale gli assegnatari dovranno presentare la documentazione occorrente per l'ottenimento del contributo ».

Art. 8.

L'art. 11 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificato con l'art. 4 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — I contributi sono concessi con decreto dello Assessore al turismo, il quale stabilisce anche la data in cui deve essere ultimata l'iniziativa, qualora questa non comporti l'esecuzione di opere.

Se trattasi di iniziative comportanti l'esecuzione di opere, con il decreto di concessione sono fissate le date di inizio e di ultimazione dei lavori quando a ciò non si sia già provveduto ai sensi del decreto presidente giunta regionale 22 dicembre 1969, n. 178.

La concessione del contributo può essere subordinata a particolari condizioni da determinarsi con apposito disciplinare approvato dalla giunta regionale.

Art. 9.

Nell'art. 12 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, modificato con l'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora trattisi di iniziative comportanti l'esecuzione di opere, l'erogazione del contributo ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base agli atti di contabilità finale e dal certificato di collaudo regolarmente approvato ».

Nello stesso articolo il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora trattisi di iniziative di enti pubblici o di diritto pubblico, può essere disposta l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 25 % del contributo concesso ».

Art. 10.

L'art. 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, già modificato con l'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — Nei casi di concessione di contributi per costruzione, adattamento, ampliamento ed acquisto di immobili previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) ed *f*) del precedente art. 2, gli immobili stessi sono vincolati alla loro specifica destinazione per quindici anni dalla data dei relativi decreti di concessione. Il vincolo è trascritto, a cura e spese dei beneficiari, nei libri tavolari o nei registri immobiliari.

Nei casi di concessione di contributi per l'arredamento o per il rinnovo di arredamento, previsti nei precedenti articoli 2 e 3, lettera *a*), il beneficiario deve obbligarsi a mantenere per cinque anni, dalla data dei relativi decreti di concessione, la continuità della destinazione dei beni acquistati.

Nei casi di concessione di contributi per le altre iniziative previste nei precedenti articoli 2 e 3, lettere *a*) e *c*), e non comprese nei precedenti commi, i beneficiari devono obbligarsi a mantenere per nove anni la continuità della destinazione indicata, per gli immobili sovvenzionati, dai singoli decreti di concessione.

L'Assessore al turismo, su conforme deliberazione della giunta regionale, può tuttavia autorizzare l'anticipata cancellazione del vincolo o il mutamento della destinazione, di cui ai precedenti commi, prima della scadenza stabilita, quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa. Con la deliberazione giuntale viene altresì stabilita — tenuto conto in particolare del periodo durante il quale il bene ha mantenuto la destinazione prevista — l'entità della somma che il beneficiario deve restituire ».

Art. 11.

L'art. 14 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — I mutui contratti da province, comuni, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e loro consorzi per l'esecuzione delle opere previste dai precedenti articoli 2 e 3, possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione, quando gli enti mutuatari non siano in grado di offrire agli istituti mutuanti le garanzie da essi richieste; si applicano in tali casi le norme della legge regionale 1° luglio 1971, n. 25 ».

CAPO II

Norma transitoria

Art. 12.

I contributi concessi ad enti pubblici, in forza dell'art. 2, lettere *a*) ed *f*) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, possono essere integrati fino a raggiungere la misura massima prevista dall'art. 7, secondo comma, di detta legge, così come modificato dal precedente art. 4, semprechè le relative opere non siano già state collaudate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 18

Art. 13.

Nell'art. 1, lettera *d*), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, vengono soppresse le parole: « e le attrezzature per la navigazione da diporto ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 novembre 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1972, n. 50.

Modifiche della legge regionale 25 marzo 1971, n. 11 - Provvidenze integrative a favore delle lavoratrici madri del settore agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 24 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1971, n. 11, dopo la frase « in caso di parto » è aggiunto il seguente inciso: « o di aborto spontaneo o terapeutico ».

Art. 2.

All'art. 2 della predetta legge regionale 25 marzo 1971, n. 11, dopo la frase « od un certificato medico attestante l'avvenuto parto » è aggiunto il seguente inciso: « o l'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico ».

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1972.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 novembre 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1972, n. 51.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive », già modificata, integrata e rifinanziata dalla legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, dalla legge regionale 1° luglio 1971, n. 26, e dalla legge regionale 22 giugno 1972, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 24 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *b*) dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per l'acquisto di equipaggiamento, sportivo e ricreativo, collettivo ed individuale, entro il limite di L. 1.000.000 ».

Art. 2.

L'art. 10 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la concessione di sovvenzioni e sussidi a favore di:

a) associazioni sportive di carattere dilettantistico regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica;

b) comuni, enti, istituzioni, sodalizi, associazioni e comitati che svolgono attività sportive e ricreative, anche mediante organizzazione di spettacoli folcloristici e corali o di altre analoghe manifestazioni.

Le sovvenzioni e i sussidi, di cui al precedente comma, possono essere concessi anche per corsi e convegni di formazione ed aggiornamento di tecnici, di dirigenti e di atleti ».

Art. 3.

In deroga al disposto dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, le domande di concessione dei benefici, di cui all'art. 1, secondo comma ed agli articoli 7 e 10 della stessa legge, come integrata dalla presente, possono essere presentate, per l'esercizio 1972, sino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, e, per l'anno 1973, entro il 31 gennaio 1973.

Sono considerate valide, agli effetti della concessione dei benefici, previsti dagli articoli richiamati al precedente primo comma, le domande eventualmente già prodotte ai sensi della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26 e successive modificazioni, pervenute al servizio regionale delle attività ricreative e sportive successivamente al 1° gennaio 1972.

Art. 4.

Per le finalità previste dal secondo comma dell'art. 1 e dallo art. 7 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26 come integrata dalla presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1973.

L'onere di lire 400 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per detto esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato a lire 450 milioni mediante prelevamento del relativo importo di lire 150 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 400 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1973, graverà sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, facendo fronte al maggior onere di lire 250 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dalla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, fino all'esercizio 1972.

Art. 5.

Per la concessione delle sovvenzioni e sussidi previsti dall'art. 10 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, come integrata dalla presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e la spesa di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1973.

L'onere di lire 100 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 fa carico al capitolo 231 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per detto esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato a lire 300 milioni mediante prelevamento del relativo importo di lire 100 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 (Rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 250 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1973, graverà sul corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, facendo fronte al maggior onere di lire 150 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dalla legge regionale 12 agosto 1969, n. 27, fino all'esercizio 1972.

Per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 2 la denominazione del sopracitato capitolo 231 viene così modificata: « Sovvenzioni e sussidi a favore di associazioni sportive di carattere dilettantistico regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, sia per l'incoraggiamento e il sostegno delle attività istituzionali, che per l'organizzazione di corsi e convegni di formazione e di aggiornamento di tecnici, di dirigenti e di atleti e a favore di comuni, enti, istituzioni, sodalizi, associazioni e comitati che svolgono attività sportive e ricreative, anche mediante organizzazione di spettacoli folcloristici e corali e di altre analoghe manifestazioni al fine di incoraggiare e sostenere le loro attività istituzionali ».

Il maggior stanziamento autorizzato per l'esercizio 1972 sul citato capitolo 231, eventualmente non impegnato nello stesso esercizio finanziario, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 novembre 1972

BERZANTI

(12963)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.